

QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO RELATIVO ALLE NORME SULL'AZIONE REVOCATORIA - APPENDICE C.

<p><i>Codice civile pel Regno d'Italia, Torino, 1865</i></p>	<p>COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE PER IL CODICE CIVILE. <i>Codice civile. Quarto libro. Obbligazioni e contratti. Progetto, Roma, 1936.</i> (= <i>Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, 1927</i>).</p>	<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Libro delle obbligazioni, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1940</i> (Bozza del Maggio 1940)</p>	<p>MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Della Tutela dei diritti. Progetto ministeriale, Roma, 1940, Bozza I, Novembre 1940</i></p>	<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, <i>Codice civile. Libro della tutela dei diritti, Roma, 1941.</i></p>	<p><i>Codice civile, 1942</i> <i>G.U. del Regno d'Italia. Anno 83° - n. 79 del 4 aprile 1942 – Anno XX. Edizione Straord-inaria. Roma, 1942.</i></p>
<p>Art. 1235.</p> <p>Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni.</p> <p>Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti.</p> <p>Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.</p> <p>In ogni caso però la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione.</p>	<p>Art. 107.</p> <p>Qualunque creditore può anche impugnare, in proprio nome, gli atti compiuti dal debitore in frode dei suoi diritti, <u>purché il suo credito sia esigibile e di data anteriore all'atto che vuole impugnare, senza necessità che la prova di questa anteriorità risulti da un atto di data certa.</u></p> <p>Se l'atto impugnato è a titolo oneroso la revoca non può essere pronunciata contro l'acquirente, che non sia stato consapevole della frode.</p> <p>Se l'atto è a titolo gratuito basta che vi sia stata frode da parte del debitore.</p> <p>Se l'acquirente abbia a sua volta alienato la cosa, la revoca non può colpire il sub acquirente a titolo oneroso, che non sia stato egli stesso consapevole della frode.</p>	<p>Art. 126 <i>Condizioni per la revocazione</i></p> <p>Se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni dei suoi creditori, questi possono domandare che tali atti siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>1°) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori o, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, questi fossero preordinati al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;</p> <p>2°) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.</p> <p>Agli effetti del presente articolo, le prestazioni di garanzia per debiti altrui sono considerati atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.</p> <p>Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti normali di debiti scaduti.</p> <p>Art. 127. <i>Effetti della inefficacia rispetto ai terzi mediati</i></p> <p>L'inefficacia dell'atto non si estende ai terzi di buona fede i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda del creditore, purché il loro acquisto sia avvenuto a titolo oneroso”.</p>	<p>Art. 271 <i>Condizioni per la revocazione</i></p> <p>I creditori, <u>anche se condizionali o a termine</u>, possono domandare che siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle loro ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>1°) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori o, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, questi fossero <u>dolosamente</u> preordinati al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;</p> <p>2°) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, <u>e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.</u></p> <p>Agli effetti del presente articolo le prestazioni di garanzia <u>e anche</u> per debiti altrui sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.</p> <p>Non è soggetto a revocazione l'adempimento di un debito scaduto”.</p>	<p>Art. 260 <i>Condizioni</i></p> <p>Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>1°) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;</p> <p>2°) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.</p> <p>Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.</p> <p>Non è soggetto a revocazione l'adempimento di un debito scaduto”.</p> <p><u>L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvo gli effetti delle trascrizione della domanda di revocazione.</u></p>	<p>Art. 2901 <i>Condizioni</i></p> <p>Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>1°) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;</p> <p>2°) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.</p> <p>Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.</p> <p>Non è soggetto a revocazione l'adempimento di un debito scaduto”.</p> <p>L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvo gli effetti delle trascrizione della domanda di revocazione.</p>

	<p>La revoca non giova se non ai creditore che l'hanno domandata.</p>	<p>Art. 128 <i>Effetti della revocazione</i></p> <p>Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni che furono oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte per le esecuzioni a danno di terzi possessori.</p> <p>Il terzo contraente che abbia ragioni di credito verso il debitore dipendenti dall'esercizio della revocatoria, non può concorrere a danno del creditore sul ricavato dei beni che furono oggetto dell'atto dichiarato inefficace, salvo che si tratti di revocatoria fallimentare".</p> <p>Art. 129. <i>Prescrizione dell'azione.</i></p> <p>L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.</p>	<p>Art. 272. <i>Effetti della revocazione.</i></p> <p>Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte per le esecuzioni a danno di terzi <u>acquirenti</u>.</p> <p>Il terzo contraente che abbia ragioni di credito verso il debitore dipendenti dall'esercizio della revocatoria, non può concorrere a danno del creditore sul ricavato dei beni che furono oggetto dell'atto dichiarato inefficace.</p> <p>Art. 273. <i>Prescrizione dell'azione</i></p> <p>L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto".</p> <p>Art. 274. <i>Rinvio a norme particolari</i></p> <p>Sono salve le disposizioni speciali sulla revocatoria in materia fallimentare e penale.</p>	<p>Art. 261 <i>Effetti</i></p> <p>Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte per l'esecuzione a danno di terzi <u>acquirenti</u>.</p> <p>Il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, <u>se non dopo che il creditore è stato soddisfatto</u>".</p> <p>Art. 262. <i>Prescrizione dell'azione.</i></p> <p>L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto".</p> <p>Art. 263. <i>Rinvio a norme particolari</i></p> <p>Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.</p>	<p>Art. 2902 <i>Effetti</i></p> <p>Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.</p> <p>Il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto".</p> <p>Art. 2903. <i>Prescrizione dell'azione.</i></p> <p>L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.</p> <p>Art. 2904. <i>Rinvio a norme particolari</i></p> <p>Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.</p>
--	---	---	--	--	---